

ECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0113) (GU n. 110 del 13-5-2011)

Stralcio delle disposizioni in materia di e-government, carta d'identità elettronica

Relazione illustrativa

ARTICOLO 10

I commi da 1 a 5 semplificano il procedimento di rilascio dei documenti di identificazione dei cittadini mediante l'introduzione della carta d'identità elettronica (CIE), con durata triennale per i minori e decennale per i maggiorenni.

Le modalità tecniche di attuazione della CIE saranno definite con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Progressivamente la CIE sarà unificata con la tessera sanitaria, in modo da consentire il rilascio gratuito di un documento unificato.

Viene soppresso, inoltre, il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, attualmente fissato in anni quindici.

Il comma 6 completa una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che prevede l'obbligo per l'ufficio di anagrafe di ciascun comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento. Il comma 7, al fine di dirimere un rilevante contenzioso in atto, chiarisce che al pagamento della doppia annualità di pensione di reversibilità ai superstiti delle vittime del terrorismo deve provvedere l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

I commi 8, 9 e 10 dettano disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di fronteggiare la grave carenza di personale responsabile e coordinatore delle squadre operative di soccorso. A tal fine si prevedono modalità semplificate per acquisire complessivamente 2.007 capi squadra e 1.493 capi reparto, figure di fondamentale importanza soprattutto nell'attuale momento di emergenza umanitaria conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dalle aree di conflitto e di crisi del Nord Africa, che sta evidenziando ancora una volta il generoso e insostituibile impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del Sistema nazionale di protezione civile. D'altra parte, i tragici eventi degli ultimi anni, ormai impressi nella memoria collettiva del Paese, hanno dimostrato l'efficienza operativa della macchina del soccorso e le elevatissime doti umane e professionali dei vigili del fuoco, nonostante le gravi carenze di personale, soprattutto con riferimento alle squadre operative.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione degli obiettivi sopra illustrati, il comma 8 consente – attraverso l'esperimento di una o più procedure straordinarie – l'accesso nella qualifica di capo squadra per i posti disponibili nel periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 (697), nonché nella qualifica di capo reparto per i posti disponibili al 1° gennaio 2008 (866). Il comma 9 prevede l'applicazione delle stesse modalità concorsuali semplificate di cui al comma 1, per consentire la copertura dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra (1.310) e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto (627). Le procedure dovranno assicurare, prioritariamente, la copertura dei posti nella qualifica di capo squadra, che registra le maggiori criticità.

Il comma 10 dimezza la durata dei corsi di formazione – che saranno avviati nel triennio 2011-2013 – per l'accesso alle qualifiche operative (allievi vigili del fuoco, allievi vice ispettori antincendi e

vicedirettori), garantendo – con moduli intensivi e, comunque, altamente qualificati – una più rapida immissione nei ruoli per mantenere inalterata l'efficacia del complessivo dispositivo del sistema di soccorso pubblico su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito, si precisa che, ai sensi della legge 30 settembre 2004, n. 252 (recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), il rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali e che il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individua – all'articolo 1 – i ruoli del personale non direttivo con funzioni tecnico-operative:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- c) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

Inoltre, l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avviene:

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

Analogamente, l'articolo 16 dello stesso decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che l'accesso alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) per il restante 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale.

Si prevede quindi che l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto avvenga – in via transitoria – attraverso l'espletamento della procedura selettiva rapida (allo stato prevista solo per la copertura del 60 per cento dei posti vacanti) disciplinata dall'articolo 12, comma 1, lettera a), e dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Inoltre, l'utilizzazione della sola modalità del concorso per titoli e il superamento di uno specifico corso di

formazione professionale mira a consentire maggiore celerità nell'accesso alle predette qualifiche, che rivestono un ruolo assolutamente strategico e centrale nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, non surrogabile per lo specifico livello delle responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti.

Stralcio decreto

Art. 10 Servizi ai cittadini

1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e' documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E' riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la tessera sanitaria, nonche' il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria e per la carta di identita' elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le modalita' tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.

4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

5. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";

b) al secondo comma:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".

6. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto infine il seguente periodo: "In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.".

7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.".

8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si

provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.

10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica; la durata del corso di formazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi sei e la durata del corso di formazione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' stabilita in mesi dodici, di cui almeno tre di tirocinio operativo.